

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  
 OSPEDALIERA**

**Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria  
 denominata CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L. codice regionale 204000 per  
 l'anno 2022.**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero  
 della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore  
 Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F.  
 TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione  
 Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica  
 presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L. (di seguito denominata  
 Struttura) con sede legale in MILANO via VIA DURINI 9 ed operativa in CAGLIARI,  
 VIA LA VEGA 9 e Partita IVA 07249810966, nella persona del legale  
 rappresentante Benvenuto Meleddu C.F. MLDBVN57M07B354H dall'altra,  
 hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

-la L.R. n. 24 del 11.9.2020, "Riforma del sistema sanitario regionale e  
 riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge  
 regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014e della legge regionale  
 n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" ha istituito l'Azienda regionale della  
 salute (ARES);

-contestualmente all'istituzione dell'ARES è stata disposta la liquidazione di tutte le

posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti in precedenza capo alle sopresse unità sanitarie locali e alle sopresse aziende sanitarie;

-all'ARES è attribuita, fra le altre funzioni, la gestione della committenza inerente all'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;

-ai sensi dell'articolo 31 della n. 24 del 11.9.2020, l'ARES stipula contratti con le strutture private, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;

-la Giunta regionale della Sardegna, con la deliberazione n. 13/12 del 9 aprile 2021, ha approvato la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate per il triennio 2021-2022-2023. Approvazione degli schemi tipo di contratto;

-la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi;

-in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale; che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 9 marzo 2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 10/10/2022 13:53:45 RCCO/2022/0000059

assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day service;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 5 novembre 2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 4 febbraio 2009;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/3 del 14.4.2009 è stato recepito il D.M. 18.12.2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere" e definite le tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di nuova introduzione; che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio sanitarie;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24.7.2012 recante "Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)" sono state approvate le nuove Linee Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento approvato il 12 settembre 2011 con la determinazione n. 899 recante "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche delle Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato Regioni del 6

giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Stato Regioni”;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 61/26 del 18.12.2018 si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

**Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L. è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento: ACCREDITAMENTO TEMPORANEO DETERMINAZIONE SUAPE 439 DEL 22/01/2020 RETTIFICA CON DETERMINAZIONE SUAPE 6737 DEL 04/11/2020 (nulla osta RAS n. 1077 del 20/01/2020), per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- i tetti di spesa stabiliti dall'ARES (riportati nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES;
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES in relazione alle prestazioni erogate;

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

-le modalità di accesso alle prestazioni.

**Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipula del contratto:

-la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

-l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),

certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve

acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs.06.09.2011, n. 159

e s.m.i. Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio

dell'accreditamento definitivo l'ARES dovrà accertare che, in relazione alle

prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso

dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato

per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività

autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti

entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base

annuale come previsto dall'art. 7 del presente contratto.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel

provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di

vigenza del presente contratto e l'ARES si impegna a verificare la persistenza degli

stessi.

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

### Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e prestazioni di Day service e ambulatoriali con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

### Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la

gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, di cui viene fornita una copia ad ARES.

La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES.

**Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ARES può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ARES presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'ARES accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del

combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e della regolamentazione regionale in

materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

contratto.

La Struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 5 lett. B, D.M. 2.4.2015, n. 70, è tenuta a trasmettere alla Regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ARES.

**Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 e s.m.i.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione delle OO.SS., l'ARES attiverà un procedimento in contraddittorio con la Struttura, che dovrà certificare il pagamento delle retribuzioni o motivare l'inadempimento.

Qualora si verificano gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

**Articolo 6 - Obiettivi di riferimento**

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo soddisfare livelli essenziali di assistenza, corrispondano agli obiettivi programmati, ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.

Nell'arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato ed indicato espressamente nell'art. 11 del presente contratto, dovrà perseguire gli obiettivi di interesse regionale:

1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 "Obiettivo n. 1: Appropriatazza della casistica trattata";

2) flessibilità nell'utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungo degenza e riabilitazione privati (cod. 56 e 60);

3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all'accreditamento definitivo e trasmissione bilanci.

Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.

**Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni**

La Struttura si impegna a non superare i volumi d'attività contrattati e i tetti di spesa di cui ai successivi art. 11e 12 e a distribuire in modo omogeneo l'attività su tutto l'arco dell'anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività e i volumi di prestazioni sono indicati nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto, e devono essere specificate come segue:

-attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza,

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;

-attività in Day service;

-attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell'ambito del tetto di spesa di cui al citato art. 11.

L'attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche sufficientemente "complesse" da meritare la gestione specialistica in tempi brevi come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25.09.2007 e s.m.i.

Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto previsto nei commi successivi. Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.

È consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il trasferimento all'interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati nell'allegato Y, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

**Articolo 8 – Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte del medico prescrittore. La Struttura dovrà verificare l'appropriatezza del livello assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in particolare per quanto attiene i dati identificativi dell'utente e la residenza. Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali.

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

**Art. 8 bis – CUP Regionale**

Le Strutture private accreditate accettano, con riferimento alle prestazioni di specialistica, di mettere a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma

informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB, e che l'accesso alle prestazioni di specialistica avvenga mediante tale piattaforma in misura non inferiore al 80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.

La gestione dell'erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme dai quanto sopra riportato, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

### Art. 8 ter - Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti I documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

- 1) ogni documento sanitario digitale deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge;
- 2) ogni documento sanitario digitale oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente;
- 3) deve informare gli assistiti che il documento sanitario digitale sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web [medir.sardegna salute.it](http://medir.sardegna salute.it). L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali;

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

4) deve informare il cittadino che il documento sanitario digitale sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

L'inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale e salvo disposizioni nazionali e/o regionali sopravvenute, viene applicata la sanzione di 2 € per ciascun documento sanitario digitale prodotto in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fino al 31.12.2024, al fine di consentire alla Struttura di adeguare i propri sistemi informativi per la realizzazione dell'interoperabilità con il FSE secondo gli standard definiti a livello nazionale nell'ambito degli interventi del PNNR – Missione 6, non saranno applicate le sanzioni di cui al periodo precedente.

**Articolo 9 – Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni**

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

contratto.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso

di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall' ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostiche terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse. La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o socio-sanitaria residenziale o domiciliare per l'eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo le linee di indirizzo regionali.

**Articolo 10 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell'art. 1, comma 18, della Legge n.

662 del 23.12.1996, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all'onere tariffario riferito al DRG del ricovero.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. del 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati ai successivi artt. 11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

**Articolo 11 - Tetto di spesa**

Il tetto di spesa annuale previsto per l'acquisto delle prestazioni di cui all'art. 7 è il seguente:

- anno 2022 € **5.742.598,00** corrispondente ad un importo mensile medio di

€ **478.549,83** ;

**Articolo 12 – Superamento del tetto di spesa**

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all'interno del tetto definito a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno rispetto al budget assegnato e qualcun'altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile di ogni anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato:

-quantificazione dell'ammontare complessivo degli scostamenti per difetto;

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

-ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.

**Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni**

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese durante il ricovero (con l'indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.

**Articolo 14 – Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche**

I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 e nel rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente, dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche direttive regionali.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

**Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione**

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenziario di cui alla nota RAS n.10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive. Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno essere fatturate separatamente.

Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione.

La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO su supporto informatico (FILE A) che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.

Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell'ARES, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato:

-l'importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel tabulato e nel supporto informatico;

-i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico formali di 1° livello, così come definiti dalle disposizioni regionali in vigore;

-il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;

-la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.

Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.

Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico (FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni erogate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

**Articolo 16 – Pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 15, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, odi addebito (fattura integrativa).

La Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCCO/2022/0000059

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 11 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

**Art. 17 - Risoluzione del contratto**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- 1) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- 2) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- 3) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 4) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- 5) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

6) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis.

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà

quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla

regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà

risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Articolo 18 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'erogatore, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla

struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, il numero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

**Articolo 19 - Modifica del contratto**

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

**Articolo 20 – Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal **1 gennaio 2022** fino al **31 dicembre 2022**. È escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all' ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

**Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto, inoltre, a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a totale carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

**Articolo 22 – Lodo arbitrale**

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:

- 1) Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2022 - 2024;
- 2) ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCCO/2022/0000059

Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla Azienda e dalla struttura, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell'ARES. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l'importo presumibile dei suoi compensi totali.

L'arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda – struttura privata erogatrice.

**Articolo 23 – Approvazione clausole**

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

**-Articolo 5** - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento;

**-Articolo 5 bis** -Trattamento e tutela dei lavoratori;

**-Articolo 8 bis** - CUP Regionale;

**-Articolo 9** - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni;

**-Articolo 12** - Superamento del tetto di spesa;

**-Articolo 17** - Risoluzione del contratto.

**-Articolo 24** - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Benvenuto Meleddu

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059

## ALLEGATO Y 2022

STRUTTURA:

CASA DI CURA SANT'ANNA - CAGLIARI

livello	descrizione reparto	posti letto	casi	importo
ACUTI	GERIATRIA	34	497	1.465.337
	MEDICINA	9	60	162.313
	CHIRURGIA GENERALE	3	20	39.075
	OCULISTICA	1	3	5.860
	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	1	0	0
	ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA	1	5	5.047
	GINECOLOGIA	3	5	9.973
	DS MULTIDISCIPLINARE	5		3.062.518
<b>ACUTI Totale</b>				<b>4.750.123</b>
POSTACUTI	LUNGODEGENZA	8	45	51.075
	RIABILITAZIONE	9	125	459.331
<b>POSTACUTI Totale</b>				<b>510.406</b>
AMBULATORIALE	SPECIALISTICA		0	0
	DAY SERVICE			434.152
<b>AMBULATORIALE Totale</b>				<b>434.152</b>
<b>Tetto Lordo</b>			<b>760</b>	<b>5.694.681</b>

Tetto integrativo per abbattimento liste d'attesa 2022		47.917
--	--	--------

<b>TETTO COMPLESSIVO 2022</b>		<b>5.742.598</b>
-------------------------------	--	------------------

A seguito dell'approvazione di nuovi pacchetti di day service da parte della RAS le relative attività dovranno essere erogate in tale regime.

Gli interventi di **Asportazione di polipi** endometri ali di dimensioni inferiori ad 1 cm, sinechiliosi e setti uterini di piccole dimensioni devono essere effettuati in regime ambulatoriale (vedi linee guida delle società scientifiche).

Ricoveri in Lungodegenza devono essere prioritariamente riservati ai trasferimenti dagli Ospedali.

## CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L.

Sede Legale: Via Durini, 9 - 20122 Milano — Sede Operativa: Via La Vega, 9 - 09127 Cagliari

Assetto Organizzativo al 01/08/2022

Codice Fiscale	Cognome e Nome	Qualifica	N° Ore Sett.	Mansione / Incarico	Specializzazione	Unità Operativa	Raggruppamento/Dipartimento	Tipo di Contratto di lavoro
NCLNGL47C14G687M	Nicolosi Angelo	Medico	38	Direttore Sanitario	Chirurgia Generale			Libero Professionale
JBRNTN67A01Z229Q	Jabra Antoine	Medico	24		Ostetricia e Ginecologia	Ostetricia e Ginecologia		Libero Professionale
MNNMNC67M64B745T	Mannias Marina Costanza	Medico	30		Ostetricia e Ginecologia	Ostetricia e Ginecologia		Libero Professionale
MZZSLV84S48B354H	Mazzella Silvia	Medico	30		Ostetricia e Ginecologia	Ostetricia e Ginecologia		Libero Professionale
PNCMM59M63D200M	Panichi Maria Maddalena	Medico	30		Ostetricia e Ginecologia	Ostetricia e Ginecologia		Libero Professionale
PGIMRC49H22I695H	Piga Marco	Medico	6		Ostetricia e Ginecologia	Ostetricia e Ginecologia		Libero Professionale
FNRPLA63L71B354A	Fanari Paola	Medico	38	Resp. U.O. Geriatria	Geriatria	Ger./Med. Gen./Riabil.		Dipendente
CHLFNC73H62B354J	Chelo Francesca Maria	Medico	38	Aiuto	Geriatria	Ger./Med. Gen./Riabil.		Dipendente
CTICLM59E58I452N	Ciuti Carla Maria Rita	Medico	38	Aiuto	Scienza dell'Alimentazione	Ger./Med. Gen./Riabil.		Dipendente
LGTFR96T16B354O	La Gaetana Federico	Medico	30			Ger./Med. Gen./Riabil.		Libero Professionale
PPFFNC96M67B354S	Papoff Francesca Maria Agostina	Medico	30			Ger./Med. Gen./Riabil.		Libero Professionale
SLNNTL62A49I402W	Solinas Antonella	Medico	38	Aiuto	Geriatria	Ger./Med. Gen./Riabil.		Dipendente
PBRNDR69L27F383T	Pibiri Andrea	Medico	12	Resp. U.O. Riabilitazione	Medicina Fisica e Riabilitazione	Riabilitazione		Libero Professionale
CSTMLN79M65L219L	Costantino Emanuela Anna	Medico	6	Consulente	Neurologia			Libero Professionale
PSILGU46A20B354X	Piso Luigi	Medico	6	Consulente	Ortopedia e Traumatologia			Libero Professionale
RGLRTI60E56E877S	Argiolas Rita	Medico	6		Chirurgia Generale	Chirurgia		Libero Professionale
BRSVNT65A56B354W	Borsezio Valentina	Medico	6		Chirurgia Generale	Chirurgia		Libero Professionale
CRRFRC76P01B354P	Corrias Federico	Medico	12		Chirurgia Plastica Ricostruttiva	Chirurgia		Libero Professionale
DZZCLD54D02E506V	Dazzi Claudio	Medico	12		Chirurgia Generale	Chirurgia		Libero Professionale
LOIRCR62P19B354K	Loi Riccardo	Medico	12		Chirurgia dell'Apparato Digerente	Chirurgia		Libero Professionale
MNCNDR76E03I452J	Manconi Andrea	Medico	6		Chirurgia Plastica Ricostruttiva	Chirurgia		Libero Professionale
MLIRNN80556B745C	Milia Arianna	Medico	12		Chirurgia Plastica Ricostruttiva	Chirurgia		Libero Professionale
MNNNCL73C04B354G	Monni Nicola	Medico	6		Chirurgia Plastica Ricostruttiva	Chirurgia		Libero Professionale
SNDMMM83B56B745V	Sandolo Maria Immacolata	Medico	12			Chirurgia		Libero Professionale
SSIFNC50A01B354I	Sias Francesco	Medico	12		Chirurgia Generale	Chirurgia		Libero Professionale
SRRFNC82A13B354M	Serratore Francesco	Medico	6		Chirurgia Plastica Ricostruttiva	Chirurgia		Libero Professionale
SNZLFL82R17Z604X	Sanz Rojas Luis Felipe	Medico	12		Oftalmologia	Oculistica		Libero Professionale
CRTLVO75B68E441F	Carta Olivia	Medico	6		Anestesia e Rianimazione			Libero Professionale
LEOMCR56T55G113O	Leo Maria Carla	Medico	38	Aiuto	Anestesia e Rianimazione			Dipendente
MREPLA53H53E400S	Mereu Paola	Medico	12		Anestesia e Rianimazione			Libero Professionale
NRTDNL57A67B354V	Onorato Daniela	Medico	12		Anestesia e Rianimazione			Libero Professionale
SCRNG53C04B068O	Scarpa Antonio Gavino	Medico	18		Anestesia e Rianimazione			Libero Professionale
STGFNC44P11G778J	Stagno Francesco	Medico	18		Anestesia e Rianimazione			Libero Professionale
STGMRA65S10B354S	Stagno Mario	Medico	30	Resp. Servizio Anestesia	Anestesia e Rianimazione			Libero Professionale
BNMPLA50P05B354X	Bonomo Paolo	Medico	12	Consulente	Cardiologia			Libero Professionale
NNSNRC57D11B354O	Onnis Enrico	Medico	6	Consulente	Cardiologia			Libero Professionale
SSTPRI41D28F808A	Sestu Piero	Medico	6	Consulente	Cardiologia			Libero Professionale
MSSGLC70M06B354C	Massoni Gianluca	Medico	6	Ecografista	Radiodiagnostica			Libero Professionale
SLSRFL72T61B354H	Salis Raffaella	Medico	12	Radiologo	Radiodiagnostica			Libero Professionale
VCCLSN77C54E281J	Vacca Alessandra	Medico	12	Ecografista	Radiodiagnostica			Libero Professionale
MNRN56H68B354B	Marongiu Stefania	Biologa	38	Resp. Laboratorio Analisi	Biologia			Dipendente
LMPMPL59R52E281Y	Lampis Maria Paola	Biologa	38		Biologia			Dipendente
CRNRRN68S47D259K	Cirina Anna Irene	Terapista della riabilitazione	36			Riabilitazione		Dipendente
MSCMCR74E49B354W	Mascia Maria Cristina	Terapista della riabilitazione	36			Riabilitazione		Dipendente
TTTSNO90E49B354U	Tatti Sonia	Terapista della riabilitazione	18			Riabilitazione		Libero Professionale
LBALSNT82E51B354V	Alba Alessandra	Ortottista	12			Oculistica		Libero Professionale
CNAKTA95L50F979D	Canu Katia	Ortottista	12			Oculistica		Libero Professionale
SNNVLR84M55B354M	Sanna Valeria	Ortottista	12			Oculistica		Libero Professionale
DDIMRZ80E23B354D	Idda Maurizio	Tecnico di Radiologia	18					Dipendente
RPZMRC88B01B354N	Arpuzzo Marco	Infermiere Professionale	36					Dipendente
BLLGLR97L61H856W	Bellu Gloria	Infermiere Professionale	36					Dipendente
BRNGLI97E58B354I	Bernardini Giulia	Infermiere Professionale	36					Dipendente
CDDVD77H05B354D	Caddeo Davide	Infermiere Professionale	36					Dipendente
CNCNGL62549Z129I	Conache Angela	Infermiere Professionale	36					Dipendente
CRDLCA94R56I851A	Corda Alice	Infermiere Professionale	36					Dipendente

Codice Fiscale	Cognome e Nome	Qualifica	N° Ore Sett.	Mansione / Incarico	Specializzazione	Unità Operativa	Raggruppamento/Dipartimento	Tipo di Contratto di lavoro
FNCMLM63E46L154A	Fancello Manuela	Infermiere Professionale	36					Dipendente
MCCLSK72T52B354T	Maccioni Alessia Katuscia	Infermiere Professionale	36					Dipendente
MSTFNC67L53A192Z	Mastroianni Francesca	Infermiere Professionale	36					Dipendente
MLIGLC88R11B354O	Milia Gianluca	Infermiere Professionale	36					Dipendente
PDDSDR67M67E281F	Peddio Sandra Sebastiana	Infermiere Professionale	36					Dipendente
PLLGNT66C57B789C	Pellerano Giacinta	Infermiere Professionale	36	Coordinatore				Dipendente
PNIGRG96B45B354R	Piana Giorgia	Infermiere Professionale	36					Dipendente
PCCSNN93E44B354Z	Picciau Sara	Infermiere Professionale	36					Dipendente
SCTNNA96E60B354W	Scotto Anna	Infermiere Professionale	36					Dipendente
SNNFBA93T12B354M	Sanna Fabio	Infermiere Professionale	36					Dipendente
SCRDDI60B61Z129F	Socarici Dida	Infermiere Professionale	36					Dipendente
SLNMNL91S46G113X	Solano Emanuela	Infermiere Professionale	36					Dipendente
WSNMGR59L62Z127D	Wisniewska Malgorzata Marzena	Infermiere Professionale	36					Dipendente
CCCPA59M70B354OU	Cuccu Paola	Ostetrica	36					Dipendente
LAIMVT59R70B354U	Lai Maria Vittoria	Ostetrica	36	Coordinatore				Dipendente
MNTMLL64C42I647T	Montis Mariella	Ostetrica	36					Dipendente
BOIFRC95D09B354U	Boi Federico	O.S.S.	36					Dipendente
CNRCRL65C58H856M	Canargiu Carla	O.S.S.	36					Dipendente
CRTMCR64A44E270Q	Carta Maria Cristina	O.S.S.	36					Dipendente
CSTVVN67A55I166V	Casti Viviana	O.S.S.	36					Dipendente
CSTMRA61S02E281D	Casti Lebiu Mario	O.S.S.	36					Dipendente
FRANLS65L42H118W	Frau Annalisa	O.S.S.	36					Dipendente
GRAPML85A42B354D	Garau Pamela	O.S.S.	12					Libero Professionale
GRRMCR60L55D337L	Girardello Maria Carmen	O.S.S.	36					Dipendente
SYNSNY64T60Z138X	Isayenko Sidonya	O.S.S.	36					Dipendente
LAILRI75R46B354R	Lai Ilaria	O.S.S.	36					Dipendente
MSSLLL59C59L512B	Mossa Lorella	O.S.S.	36					Dipendente
PSCMNT69P66B354R	Paschina Maria Antonella	O.S.S.	36					Dipendente
PNNRLB63A61F205C	Pinna Rosalba	O.S.S.	36					Dipendente
PRCSNT64S46B354Y	Porcu Simonetta	O.S.S.	36					Dipendente
PSCRRT87M69B354H	Pusceddu Roberta	O.S.S.	36					Dipendente
STSNRY78T11Z138T	Satsyuk Andriy	O.S.S.	36					Dipendente
SRRLLNG60C63I765V	Serra Luciangela	O.S.S.	36					Dipendente
TDDSLV74S51B354X	Tedde Silvia	O.S.S.	36					Dipendente
SRRMCL53T57B354J	Serrelli Immacolata	Ausiliaria Socio Sanitaria	36					Dipendente
PTZFNC65B03B354R	Putzu Francesco	Autista	36	Autista Ambulanza				Dipendente
VNNNTN69M10F839T	Vannucchi Antonio	Portantino	12					Dipendente
CCCRTT67H54G924X	Cocco Orietta	Sarta	36					Dipendente
CRTGBT50A20B354W	Carta Giambattista	Ingegnere	18	RSPP	Ingegneria Meccanica			Dipendente
CDNNLS66S67B354L	Cadoni Annalisa	Impiegata Amministrativa	36					Dipendente
CRTRNI90T58B354G	Carta Irene	Impiegata Amministrativa	36					Dipendente
CRTRRT66A45H659L	Carta Roberta	Impiegata Amministrativa	36					Dipendente
FLRSRG71D01B354H	Floris Sergio	Commesso	36					Dipendente
MLDNRN89H59B354H	Meleddu Andreina	Impiegata Amministrativa	36					Dipendente
MLDGGPP61A19B354R	Meleddu Giuseppe	Impiegato Amministrativo	36					Dipendente
MLDMCR69D66B354O	Meleddu Maria Cristina	Impiegata Amministrativa	36					Dipendente
PPLLS76R01H501K	Popolano Alessio	Impiegato Amministrativo	36					Dipendente
PPLPMR91E71B354C	Popolano Paola Maria	Impiegata Amministrativa	36					Dipendente
CGTMRC79B05E022U	Cogotti Marco	Manutentore	36					Dipendente
PSCFSE61E01B354Q	Pusceddu Efsio	Operaio	36					Dipendente
TDDGNZ60M28B354V	Todde Ignazio	Operaio	36					Dipendente

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.